
Assegno per il nucleo familiare: casi particolari

Data Articolo: 04 Agosto 2015

Autore Articolo: Nicolò Cipriani

L'**assegno per il nucleo familiare** (ANF) costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge e che abbiano nuclei familiari composti da più persone.

L'**assegno per il nucleo familiare** spetta:

- ai lavoratori dipendenti;
- ai lavoratori dipendenti agricoli;
- ai lavoratori domestici;
- ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- ai titolari di pensioni (a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals);
- ai titolari di prestazioni previdenziali e ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

L'importo dell'**assegno per il nucleo familiare** è calcolato secondo la tipologia, il numero dei componenti e il reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio quali ad esempio i nuclei monoparentali o con componenti inabili.

È il caso di precisare che:

- il **diritto all'assegno decorre** dal 1° giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l'erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto. È il caso della data del celebrazione del matrimonio, dal momento della nascita di figli e così via;

-
- il **diritto cessa** alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni vengono a mancare (in caso per esempio di separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio);
 - l'**assegno per il nucleo familiare è riproporzionato** se la retribuzione è corrisposta con periodicità inferiore al mese;
 - l'**assegno per il nucleo familiare è ridotto** in funzione dell'orario di lavoro (per esempio in caso di part-time).

Se il **richiedente è straniero**, è possibile:

- includere nel proprio nucleo i familiari residenti in Italia;
- per i familiari che non risiedono in Italia e fanno comunque parte del nucleo, ottenere l'**assegno per il nucleo familiare**, se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, purché non abbiano diritto a trattamenti di famiglia direttamente pagati dallo Stato estero;
- includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie in caso di poligamia nel Paese di origine.

La **determinazione dell'assegno per il nucleo familiare** comporta la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno per il quale è effettuata la richiesta di **assegno** con valore per la corresponsione dell'**assegno** fino al 30 giugno dell'anno successivo.

L'**assegno per il nucleo familiare** non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70% del reddito familiare complessivo (nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati, per raggiungere la quota del 70%, anche i redditi derivanti dalle attività della gestione stessa).

In caso di **lavoratori di imprese cessate o fallite**, la domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal lavoratore direttamente all'INPS.

Per quanto concerne il caso delle **imprese cessate**, si dovrà allegare alla domanda apposita dichiarazione dell'impresa da cui risulti:

- data di cessazione dell'attività;
- numero delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente e ogni altro elemento utile a determinare l'importo dell'**assegno per il nucleo familiare**;
- versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi;
- motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell'**assegno per il nucleo familiare** al richiedente;
- impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione.

Nel caso di lavoratori di **imprese fallite**, si dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l'esistenza del rapporto di lavoro e ogni altro elemento utile a determinare l'importo dell'**assegno per il nucleo familiare**;
- dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell'assegno e l'impegno a non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per la prestazione che viene richiesta con pagamento diretto.

Il pagamento è effettuato:

- dal **datore di lavoro**, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
- **direttamente dall'INPS**, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Il coniuge dell'avente diritto alla corresponsione dell'**assegno per il nucleo familiare** può chiedere l'erogazione della prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio diritto all'**assegno per il nucleo familiare** determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

